Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 19 settembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . Pag. 6262

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1974, n. **428**.
Erezione in ente morale della « Fondazione opera pia Ruggeri-Gangemi », in Saponara Villafranca . . Pag. 6262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **429**.
Autorizzazione alla fondazione « Collegio S. Carlo », in Modena, ad acquistare alcuni immobili . . Pag. 6262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1974, n. **430**.
Modificazioni allo statuto della fondazione « Giorgio Cini », in Venezia . . . . Pag. 6262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **431**.
Approvazione del nuovo statuto della Società filologica romana, in Roma . . . . Pag. 6262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **432**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna . . . . . Pag. 6262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **433**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in Roma, ad accettare un legato. Pag. 6263

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.
Autorizzazione al comune di Caprino Veronese a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura . . . . Pag. 6263

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.
Dichiarazione di urgenza e indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità di lavori ed opere di nuovi impianti in cavo coassiale . . . . Pag. 6263

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, presentate dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino . . Pag. 6264

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1974.
Norme di applicazione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi Pag. 6264

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.
Autorizzazione alla società « Fiduciaria accertamenti revisioni S.p.a. » in forma abbreviata « F.A.R. S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . Pag. 6267

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monticelli d'Ongina . . . . Pag. 6268

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 6268

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6268

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 10 gennaio 1972 al 6 febbraio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 46/72, n. 143/72, n. 163/72 e n. 197/72 . . . Pag. 6269

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade:

Concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova . Pag. 6278

Concorso, per esami, a diciassette posti di geometra in prova . Pag. 6280

Concorso, per esami, ad otto posti di assistente in prova. Pag. 6283

Concorso pubblico, per titoli, a ventuno posti di agente tecnico in prova . Pag. 6286

Concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di commesso in prova . . . . Pag. 6289

Ministero delle partecipazioni statali: Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova Pag. 6291

Ministero della difesa:

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici . Pag. 6292

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici . Pag. 6292

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCXCV seduta pubblica per martedì 24 settembre 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(7662)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1974, n. **428.**

Erezione in ente morale della « Fondazione opera pia Ruggeri-Gangemi », in Saponara Villafranca.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione opera pia Ruggeri-Gangemi », in Saponara Villafranca (Messina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 47. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **429.**

Autorizzazione alla fondazione « Collegio S. Carlo », in Modena, ad acquistare alcuni immobili.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Collegio S. Carlo », in Modena, via S. Carlo n. 5, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 207.000.000, alcune unità immobiliari, facenti parte del fabbricato di nuova costruzione sito in Modena, via Amendola, denominato « Complesso residenziale del Bramante », di proprietà della S.P.E.M. - Società per l'edilizia modenese S.p.a., in Modena, costruito dalla società stessa su terreno esteso complessivamente mq 4870, individuato con il mappale 23012 sezione forese, foglio 124.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 63. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1974, n. **430.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Giorgio Cini », in Venezia.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 6 e 9 dello statuto della fondazione « Giorgio Cini », in Venezia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 335.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 64. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **431.**

Approvazione del nuovo statuto della Società filologica romana, in Roma.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società filologica romana, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 52. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **432.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 16 18, 19 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 2098.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 31. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **433.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in Roma, ad accettare un legato.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in tre immobili siti in Bologna del periziato valore complessivo di L. 15.386.500, disposto dalla sig.na Vittoria Mattioli con testamento olografo pubblicato in data 26 maggio 1971, per atto dott. Enrico Candi, notaio in Bologna, n. 16357/10877 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 32. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare della giunta municipale n. 62 in data 17 aprile 1973 e la ratifica del consiglio comunale n. 39 del 24 maggio 1973 del comune di Caprino Veronese;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo, regione veneta di Verona, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 150.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Caprino Veronese un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Alberto Avasani il comune di Caprino Veronese è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 150.000.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Caprino Veronese un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 12.746.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 150.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Caprino Veronese il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà provveduto ad indicare la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1974
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 362

(7586)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità di lavori ed opere di nuovi impianti in cavo coassiale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la relazione tecnica della Direzione centrale lavori ed impianti tecnologici, riguardante i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale lungo la tratta Nola-Canosa e variante Candela-Foggia;

Visto il verbale del consiglio superiore tecnico nelle adunanze numeri 417, 419, 424 tenute rispettivamente in data 16 novembre 1971, 22 dicembre 1971 e 9 marzo 1972;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione nelle adunanze numeri 1239, 1242 e 1253 rispettivamente in data 3 dicembre 1971, 11 gennaio 1972 e 5 aprile 1972, in merito alla realizzazione dei nuovi impianti di cui sopra;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite dai piani tecnici e superare con l'esperimento delle procedure d'esproprio difficoltà di vario genere con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale riguardante la costruzione, in proprietà privata, della centrale di Nola, della centralina amplificatrice non presidiata di Candela, delle centraline di amplificazione sotterranee, nonchè la posa dei cavi coassiali in sede autostradale lungo la tratta:

Nola-Canosa e variante Candela-Foggia interessante i comuni di Ascoli Satriano (Foggia), Vallata, Lacedonia, Mugnano del Cardinale, Sperone, Baiano (Avellino), Avellino, Benevento.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità che verranno esperite ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica succitato del 29 marzo 1973, n. 156, a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro: TOGNI

(7469)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, presentate dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, presentate dalla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 76, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

tariffa 77, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente.

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(7476)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1974.

Norme di applicazione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, concernente l'istituzione di una imposta interna di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1974, contenente norme di attuazione del predetto decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, deve essere corredata di copia autentica dell'autorizzazione di polizia prevista dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, delle planimetrie dei locali di fabbrica nonchè dello schema degli impianti.

La denuncia deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il comune, la via ed il numero civico, ovvero la denominazione della località dove si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli impianti e delle attrezzature destinate alla produzione, comprese quelle della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità e la quantità dei materiali da impiegare nella produzione limitatamente a quelli più significativi in relazione al processo di lavorazione;

g) la qualità e la quantità massima dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia e verificati gli impianti, deve ordinare, a spese del fabbricante, le opere e prescrivere le misure necessarie per l'espletamento del servizio d'istituto in condizione di sicurezza fiscale.

Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che comportano un aumento effettivo della produttività debbono essere preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a tal fine il fabbricante deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare, per aggiornare lo schema generale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve 10 giorni prima presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) il nome e cognome proprio o di chi lo rappresenta e la ubicazione della fabbrica;

b) il tempo nel quale vuole effettuare la lavorazione;

c) la qualità e la quantità dei materiali che vuole impiegare nella produzione;

d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 1;

e) il processo di lavorazione;

f) i prodotti da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma deve darne comunicazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione 5 giorni prima dell'inizio dell'effettuazione delle variazioni stesse. Tale termine potrà essere abbreviato in caso di assoluta urgenza, riconosciuta dall'amministrazione.

Art. 3.

I materiali di cui alla lettera *f*) del precedente art. 1, destinati alla fabbricazione dei prodotti assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, devono essere annotati dall'imprenditore in apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Nel caso in cui i prodotti soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, siano destinati a subire una ulteriore lavorazione, gli stessi prodotti devono essere convogliati allo stabilimento destinatario con bolletta di cauzione.

L'ufficio finanziario accerta il materiale pervenuto in cauzione e, dopo averlo annotato in apposito registro, rilascia il certificato di scarico.

I materiali passati in lavorazione sono annotati nella parte dello scarico dei predetti registri.

Art. 4.

I prodotti finiti destinati ad essere estratti dalla fabbrica sono custoditi in appositi locali distinti e separati da quelli dove sono custoditi gli altri materiali. Essi sono accertati dall'ufficio finanziario per quantità e per qualità e sono presi in carico in apposito registro prescritto dall'amministrazione finanziaria.

A tale fine i prodotti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, devono essere presentati all'accertamento muniti della sigla di fabbrica e del numero di matricola impressi a punzone su ciascun esemplare per la sua identificazione.

I prodotti di cui alla lettera *D*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, devono essere presentati all'accertamento nelle confezioni prescritte dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, e comunque in confezioni identificabili per qualità e per quantità di contenuto.

La chiusura di tutte le predette confezioni deve essere assicurata con apposito contrassegno di Stato, eccettuate le confezioni dei prodotti avviati con bolletta di cauzione ad usi esenti.

Le operazioni di confezionamento devono essere effettuate sotto vigilanza finanziaria.

Art. 5.

I prodotti finiti sono estratti dalla fabbrica previo pagamento dell'imposta che viene effettuato dal fabbricante mediante versamento alla tesoreria provinciale.

Possono, altresì, essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione i prodotti destinati all'esportazione e quelli ammessi ad esenzione fiscale.

I prodotti destinati a subire una ulteriore lavorazione saranno convogliati con bolletta di cauzione allo stabilimento di impiego dove saranno assunti in carico nell'apposito registro previsto dall'art. 3.

L'amministrazione finanziaria può consentire, stabilendone le modalità e condizioni, che per i prodotti di cui alla lettera *D*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, trasferiti con bolletta a cauzione, si possa prescindere dall'obbligo del confezionamento qualora non sia prescritto dalle norme di pubblica sicurezza.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, sia di produzione nazionale sia di estera provenienza, gravati da tributo, possono essere introdotti in magazzini gestiti in regime di deposito doganale privato.

L'autorizzazione alla gestione in regime doganale può essere accordata esclusivamente per i locali autorizzati a norma delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

L'importatore è in ogni caso considerato fabbricante a tutti gli effetti del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, e delle presenti norme di attuazione.

Art. 7.

Il beneficio dell'abbuono o della restituzione dell'imposta, previsto, per i prodotti esportati, dall'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, è accordato non appena avuta la prova della avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla bolletta doganale di uscita, munita delle prescritte attestazioni degli agenti di finanza.

Art. 8.

In tutto il territorio della Repubblica i prodotti di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, che hanno assolto il tributo e che da fabbriche, depositi, esercizi commerciali od officine di riparazione sono destinati ad altre fabbriche, depositi, esercizi commerciali od officine di riparazione, devono circolare accompagnati da bolletta di legittimazione, qualunque ne sia la quantità.

La bolletta di legittimazione deve indicare:

a) la qualità e quantità del prodotto con l'indicazione della sigla di fabbrica e dei numeri di matricola di ciascuna arma o canna;

b) il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario, con l'indicazione dell'impianto di provenienza e di destinazione;

c) la specie del trasporto.

Qualora il trasporto avvenga su strada, la bolletta di legittimazione deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione. E' consentito il trasporto da parte di più vettori con una sola bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto, per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnata al destinatario della merce che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e della bolletta, l'incaricato del trasporto attestà sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma, che il rasporto è avvenuto.

L'esercente destinatario della merce è tenuto ad assumere in carico nel registro delle operazioni giornaliere prescritto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le armi e le canne pervenute con la bolletta di legittimazione indicando gli estremi della stessa bolletta che dovrà essere allegata al registro stesso a giustificazione del carico.

Il predetto registro e le relative bollette allegate devono essere custoditi dall'esercente sino alla cessazione dell'attività. In seguito devono essere consegnati all'ufficio locale di pubblica sicurezza e, quando questo manchi, al comando stazione dei carabinieri.

Per i prodotti di cui al primo comma del presente articolo, venduti al dettaglio o comunque ceduti ad utilizzatori privati, deve essere rilasciata a cura del venditore esercente o del cedente un certificato di cessione che deve accompagnare l'arma o la canna ed essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

Art. 9.

Per la circolazione dei prodotti di cui alla lettera *D*) dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, si osservano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del precedente art. 8.

Sulla bolletta di legittimazione, in luogo dell'indicazione della sigla di fabbrica e dei numeri di matricola, deve essere indicato il numero ed il tipo delle confezioni in cui i prodotti sono contenuti e gli estremi dei relativi contrassegni.

La bolletta di legittimazione deve essere emessa per il trasporto dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo fino al destinatario autorizzato, il quale è tenuto ad assumerli in carico nel registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per la custodia di tale registro e delle relative bollette si applicano le norme di cui al sesto comma del precedente art. 8.

I soggetti non obbligati alla tenuta di tale registro devono conservare la bolletta di legittimazione per cinque anni.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle dogane e dalle sezioni di dogane, dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e presso i depositi gestiti in regime doganale, dai comandi territoriali della guardia di finanza nonchè dagli uffici locali di pubblica sicurezza e, ove questi manchino, dai comandi stazione dei carabinieri.

Nel caso in cui le bollette di legittimazione non siano emesse dagli uffici finanziari di vigilanza, l'esercente, per ottenere il rilascio della bolletta, deve esibire il prescritto registro dal quale risulti il carico del prodotto per il quale si chiede la bolletta di legittimazione.

Art. 10.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi, soggetti a vigilanza permanente o saltuaria a termini dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, sono compilati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Questo, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio dei verbali stessi alla autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'intendenza di finanza ed al contabile doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'autorità chiamata a giudicare e in copia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie all'intendenza di finanza e al contabile doganale.

Art. 11.

Le infrazioni accertate al decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, ed alle presenti norme di attuazione saranno segnalate agli organi competenti a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione per i provvedimenti amministrativi di competenza.

Norme transitorie

Art. 12.

L'ufficio finanziario, verificata la regolarità delle denunzie presentate ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, dispone i servizi di vigilanza sulla fabbrica, accerta la qualità e la quantità dei prodotti di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge, finiti o destinati ad ulteriore lavorazione, assumendoli in

carico nei rispettivi registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4, accerta che il materiale destinato alla fabbricazione dei prodotti tassati venga annotato a cura del fabbricante nell'apposito registro previsto dal primo comma dell'art. 3 e prescrive infine tutte le misure più urgenti per la tutela degli interessi erariali.

L'ufficio finanziario accerta, inoltre, la qualità e la quantità dei prodotti soggetti ad imposta, estratti dalla fabbrica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, liquida la relativa imposta se dovuta e ne accerta l'avvenuto pagamento.

Art. 13.

Il documento commerciale prescritto dal quarto comma dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, per il periodo dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione e fino a quando non saranno disponibili le bollette di legittimazione, assolve la stessa funzione di queste ultime e, pertanto, ad esso si applicano tutte le norme che disciplinano l'uso delle bollette medesime.

I documenti commerciali devono avere una numerazione progressiva per anno solare e devono essere emessi in quattro esemplari contraddistinti a loro volta, nell'ordine, dalle prime quattro lettere dell'alfabeto; il primo esemplare deve accompagnare la merce durante il trasporto; il secondo ed il terzo devono essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione ai comandi territoriali della guardia di finanza nella cui circoscrizione sono ubicati rispettivamente l'impianto mittente e quello destinatario; il quarto esemplare deve restare attaccato al bollettario, quale matrice.

I bollettari contenenti i predetti documenti commerciali devono essere, prima dell'uso, vidimati dai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, che provvederanno inoltre ad apporvi il timbro a secco dell'ufficio prendendo nota della vidimazione su apposito registro.

Il predetto documento deve essere emesso dalla ditta esercente l'impianto dal quale vengono estratti i prodotti e, se questo è sottoposto a vigilanza finanziaria permanente, il documento deve essere, dopo la compilazione, vistato dal competente ufficio finanziario.

L'emissione di detto documento è subordinato all'accertamento che dal prescritto registro risulti il carico del prodotto per il quale viene emesso il documento medesimo.

Art. 14.

Dal documento sostitutivo di cui al sesto comma dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, debbono risultare le generalità del cedente e del cessionario, il tipo, la sigla di fabbrica, il numero di matricola e gli altri eventuali elementi di identificazione dell'arma o della canna.

Il predetto documento sostitutivo deve essere redatto su apposito modulo previamente vidimato dall'ufficio locale di pubblica sicurezza e, ove questo manchi, dal comando stazione dei carabinieri competente per territorio e deve essere rilasciato in tre esemplari, di cui il primo sarà trattenuto dal cedente, il secondo sarà consegnato al cessionario ed il terzo sarà inviato all'ufficio di polizia che ha provveduto alla vidimazione.

Il documento sostitutivo del certificato di cessione deve accompagnare l'arma o la canna per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

Le etichette o fascette di cui al penultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, devono essere predisposte dalla ditta già numerate progressivamente e devono essere preventivamente vidimate dall'ufficio finanziario che ne prende nota in apposito registro.

Art. 15.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto 12 luglio 1974, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(7624)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1974.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria accertamenti revisioni S.p.a. » in forma abbreviata « F.A.R. S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società « Fiduciaria accertamenti revisioni S.p.a. » in forma abbreviata « F.A.R. S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria accertamenti revisioni S.p.a. » in forma abbreviata « F.A.R. S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(7518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monticelli d'Ongina

Con decreto 4 luglio 1974, n. 162, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in sponda destra del fiume Po, in località Bonissima Piccola, *frazione Isola Serafini del comune di Monticelli* d'Ongina (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappale 11, della superficie di Ha. 55.10.40, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 maggio 1973 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7419)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 243 DP. — Data: 12 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Como. — Intestazione: Banca popolare di Novara, succursale di Como. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 6.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 agosto 1974

(7039)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 13 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,25	662,25	662.25	662,25	662 —	662,20	662,15	662,25	662,25	662,25
Dollaro canadese	670,65	670,65	671 —	670.75	671 —	670.60	670,40	670,60	670,65	670,65
Franco svizzero	220,30	220,30	220,25	220,30	220 —	220,30	220,35	220,30	220,30	220,20
Corona danese	105.70	107,70	107,75	105,70	107 —	107,70	105,75	107,70	107,70	105,65
Corona norvegese	119,13	119,13	119,25	119,13	118,70	119,10	119,15	119,10	119,13	119,10
Corona svedese	147,90	147,90	148,20	147,90	147,50	147,85	147,91	147,85	147,90	147,80
Fiorino olandese	244,01	244,01	244,10	244,01	243,80	244,05	244,02	244,05	244,01	244 —
Franco belga	16,7790	16,779	16,78	16,7790	16,80	16,76	16,78	16,76	16,77	16,77
Franco francese	137,55	137,55	137,65	137,55	135,75	137,55	137,55	137,55	137,55	137,55
Lira sterlina	1533,75	1533,75	1532,60	1533,75	1530 —	1533,70	1533,75	1533,75	1533,75	1533,75
Marco germanico	248,59	248,59	248,49	248.59	248,50	248.60	248.30	248,60	248,59	248,58
Scellino austriaco	35,1325	35,1325	35,145	35,1325	35,10	35,10	35,10	35,10	35,13	35,11
Escudo portoghese	25,61	25,61	25,60	25,61	25,45	25,60	25,62	25,60	25,61	25,60
Peseta spagnola	11,4835	11,4835	11,49	11,4835	11,48	11.48	11,4950	11,48	11,48	11,48
Yen giapponese	2,2130	2,213	2,21	2,2130	2,18	2,21	2,21	2,21	2,21	2,20

Media dei titoli del 13 settembre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	88,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,475
» 5 % (Ricostruzione)	85,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	86 —
» 5 % (Città di Trieste)	84,425
» 5 % (Beni esteri)	84,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,075
» 5,50 % » » 1968-83	84 —
» 5,50 % » » 1969-84	87,425
» 6 % » » 1970-85	89,075
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1974

Valuta	
Dollaro USA	662,20
Dollaro canadese	670,525
Franco svizzero	220,325
Corona danese	105,725
Corona norvegese	119,14
Corona svedese	147,905
Fiorino olandese	244,015
Franco belga	16,779
Franco francese	137,55
Lira sterlina	1533,75
Marco germanico	248,445
Scellino austriaco	35,116
Escudo portoghese	25,615
Peseta spagnola	11,489
Yen giapponese	2,211

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 gennaio 1972 al 6 febbraio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 46/72, n. 143/72, n. 163/72 e n. 197/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:					
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:					
	(I) jogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,44	1,44	1,44	1,44
	(b) altri	0120 00	—	—	—	—
	(II) altri:					
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	1. inferiore o uguale a 4%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	0130 20	1,44	1,44	1,44	1,44
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% per le esportazioni verso:	0130 30				
	- la zona A (9)		1,44	1,44	1,44	1,44
	- le altre destinazioni		2,52	2,52	2,52	2,52
	2. superiore a 4% . . . . per le esportazioni verso:	0140 00				
	- la zona A (9)		1,44	1,44	1,44	1,44
	- le altre destinazioni		2,52	2,52	2,52	2,52
	(b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	1. inferiore o uguale a 4%	0150 00	—	—	—	—
	2. superiore a 4%	0160 00	—	—	—	—
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% .	0200 00	—	—	—	—
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:					
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:					
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	14,40	14,40	14,40	14,40
	(2) non nominati	0300 17	—	—	—	—
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	0300 20	—	—	—	—
	III. superiore a 45%	0400 00	—	—	—	—
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:					
	A. senza aggiunta di zuccheri:					
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:					
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.02 *(segue)*	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:					
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 22	6,00	6,00	6,00	6,00
	(22) altri	0720 27	—	—	—	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:					
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 32	9,00	9,00	9,00	9,00
	(22) altri	0720 37	—	—	—	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:					
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0720 42	18,00	18,00	18,00	18,00
	(22) altri	0720 47	—	—	—	—
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:					
	(aa) condizionati per la vendita al minuto	0820 11	19,32	19,32	19,32	19,32
	(bb) altri	0820 21	—	—	—	—
	4. superiore a 29%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:					
	(11) condizionati per la vendita al minuto	0920 12	19,32	19,32	19,32	19,32
	(22) altri	0920 17	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:					
	(11) condizionati in scatole per la vendita al minuto	0920 22	19,32	19,32	19,32	19,32
	(22) altri . . .	0920 27	—	—	—	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	—	—	—	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	—	—	—	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	—	—	—	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1120 40	—	—	—	—
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1220 00	—	—	—	—
	4. superiore a 29%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1320 10	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	1320 20	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.02 *(segue)*	III. Latte e crema di latte diversi da quelli in polvere o granulati:					
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:					
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	2,20	2,20	2,20	2,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%	1410 20	7,30	7,30	7,30	7,30
	2. altri	1510 00	8,60	8,60	8,60	8,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	2,20	2,20	2,20	2,20
	(22) non nominati	1610 17	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	7,30	7,30	7,30	7,30
	(22) non nominati	1610 27	—	—	—	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	8,60	8,60	8,60	8,60
	(22) non nominati . .	1610 34	—	—	—	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1610 38	—	—	—	—
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	14,40	14,40	14,40	14,40
	(22) non nominati . .	1610 48	—	—	—	—
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	1610 52	—	—	—	—
	2. superiore a 45% . . .	1710 00	—	—	—	—
	B. con aggiunta di zuccheri:					
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:					
	ex b) altri; escluso il siero di latte:					
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	aa) inferiore o uguale a 1,5% .	2220 00	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.02 *(segue)*	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:					
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 22	0,0600 (1) per kg	0,0600 (1) per kg	0,0600 (1) per kg	0,0600 (1) per kg
	(bbb) altri . .	2320 27	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:					
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 32	0,0900 (1) per kg	0,0900 (1) per kg	0,0900 (1) per kg	0,0900 (1) per kg
	(bbb) altri	2320 37	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:					
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2320 42	0,1800 (1) per kg	0,1800 (1) per kg	0,1800 (1) per kg	0,1800 (1) per kg
	(bbb) altri . . .	2320 47	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:					
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 12	0,1932 (1) per kg	0,1932 (1) per kg	0,1932 (1) per kg	0,1932 (1) per kg
	(bbb) altri . .	2420 17	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:					
	(aaa) condizionati per la vendita al minuto	2420 22	0,1932 (1) per kg	0,1932 (1) per kg	0,1932 (1) per kg	0,1932 (1) per kg
	(bbb) altri	2420 27	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	aa) inferiore o uguale a 1,5% .	2520 00	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	(1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2620 40	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:					
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.02 (*segue*)	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:					
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:					
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	1,86 (2)	1,86 (2)	1,86 (2)	1,86 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	7,30 (2)	7,30 (2)	7,30 (2)	7,30 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 23	1,86 (2)	1,86 (2)	1,86 (2)	1,86 (2)
	(22) non nominati	2910 28	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso:					
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 34	7,30 (2)	7,30 (2)	7,30 (2)	7,30 (2)
	(22) non nominati	2910 39	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 %	2910 42	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg	— (1) per kg
04.03	Burro (4) (5):					
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:					
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso:	3110 10				
	- la zona E (3) (9)		58,00	50,00	50,00	50,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00	50,00	50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	50,00	50,00	50,00	50,00
	(III) altri	3110 30	—	—	40,00	40,00
	B. altri	3210 00	—	—	—	—
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):					
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:					
	II. altri	3800 00				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		38,00	38,00	38,00	38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—	—	—	—
	- l'Austria		15,00	15,00	15,00	15,00
	- le altre destinazioni		38,00	38,00	38,00	38,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.04 (*segue*)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:					
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:					
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore, in peso, della sostanza secca:					
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		—	—	—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	(11) inferiore a 20% .	4410 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		—	—	—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		—	—	—	—
	- le altre destinazioni		17,71	17,71	17,71	17,71
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	(11) inferiore a 20% . .	4410 40				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		—	—	—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		—	—	—	—
	- le altre destinazioni		17,71	17,71	17,71	17,71
	(33) uguale o superiore a 40% .	4410 60				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		14,00	14,00	14,00	14,00
	- le altre destinazioni		26,05	26,05	26,05	26,05
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore, in peso, della sostanza secca:					
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		—	—	—	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		—	—	—	—
	- le altre destinazioni		17,71	17,71	17,71	17,71

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		14,00	14,00	14,00	14,00
	- le altre destinazioni . . .		26,05	26,05	26,05	26,05
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	(11) inferiore a 55 %	4510 40				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		14,00	14,00	14,00	14,00
	- le altre destinazioni . .		26,05	26,05	26,05	26,05
	(22) uguale o superiore a 55 % .	4510 50				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		14,00	14,00	14,00	14,00
	- le altre destinazioni . .		30,92	30,92	30,92	30,92
	b) superiore a 36 %	4610 00				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		14,00	14,00	14,00	14,00
	- le altre destinazioni		30,92	30,92	30,92	30,92
	E. altri:					
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:					
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:					
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano . . .	4710 11	40,00	40,00	40,00	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	55,00	55,00	55,00	55,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	40,00	40,00	40,00	40,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:					
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:					
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		31,00	31,00	31,00	31,00
	- le altre destinazioni . . .		36,50	36,50	36,50	33,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi .	4810 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		31,00	31,00	31,00	31,00
	- la zona E (9)		40,00	40,00	40,00	33,00
	- le altre destinazioni . . .		36,50	36,50	36,50	33,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %	4920 00				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		29,00	29,00	29,00	29,00
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni . .		32,50	32,50	32,50	32,50
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	5,20	5,20	5,20	5,20

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera .		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		11,00	11,00	11,00	11,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:					
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera .		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		32,50	32,50	32,50	32,50
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		29,00	29,00	29,00	29,00
	- la zona F (9)		27,56	27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera .		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		32,50	32,50	32,50	32,50
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9) .		29,00	29,00	29,00	29,00
	- la zona F (9) .		25,56	25,56	25,56	25,56
	- la Svizzera .		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni .		29,00	29,00	29,00	29,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:					
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 60				
	per le esportazioni verso:					
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		32,50	32,50	32,50	32,50
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 70				
	per le esportazioni verso:					
	- la zona D (9)		29,00	29,00	29,00	29,00
	- la zona F (9)		27,56	27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		11,00	11,00	11,00	11,00
	- le altre destinazioni		32,50	32,50	32,50	32,50
	II. non nominati:					
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	28,80	28,80	28,80	28,80
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:					
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-casearì, esclusi gli alimenti composti speciali (8):					
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:					
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:					

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare delle restituzioni			
			dal 10-1-72 al 23-1-72	dal 24-1-72 al 26-1-72	dal 27-1-72 al 28-1-72	dal 29-1-72 al 6-2-72
23.07 (*segue*)	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:					
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	—	—	—	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	—	—	—	—
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:					
	(aa) aventi tenore in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5800 10	—	—	—	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	—	—	—	—

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

per il periodo dal 10 gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 è di L. 21,30 (regolamento (CEE) n. 29/72);
per il periodo dal 1° febbraio 1972 al 6 febbraio 1972 è di L. 17,55 (regolamento (CEE) n. 215/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che:

per il periodo dal 10 gennaio 1972 al 31 gennaio 1972 è di L. 21,30 (regolamento (CEE) n. 29/72);
per il periodo dal 1° febbraio 1972 al 6 febbraio 1972 è di L. 17,55 (regolamento (CEE) n. 215/72).

(3) Destinato ad essere immesso in consumo in questa zona.

La restituzione è pagata soltanto allorchè si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni » (regolamento (CEE) n. 1005/71).

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(5) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.03-A verso la zona *E* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1368/69).

(6) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamento (CEE) n. 1579/70).

(8) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(Regolamento (CEE) n. 1353/69)

(4829)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, nella predetta carriera esecutiva sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore o corrispondenti diplomi a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro.

Sono validi — ai fini dell'ammissione al concorso — i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica e la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - 00185 Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati al tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di un colloquio sulle materie appresso elencate e di una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta avrà luogo nel giorno 8 novembre 1974 con inizio alle ore 8 in Roma presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi al colloquio, che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S. sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in essi la votazione unica di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio e nella prova pratica.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra od assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo, dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Saggio di composizione italiana.

Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

4) elementi di storia d'Italia dalla costituzione del regno italico (1815) fino ad oggi;

5) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova pratica di dattilografia.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 260

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. l . sottoscritt .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . il . . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'istituto . . . . di . . . . . nello anno scolastico . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . .;

g) di essere residente a . . . . . via . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . . verrà assegnata.

Con ossevanza

. . . . lì . . . . .

Firma

Autentica della firma
. . . . . .

(7202)

Concorso, per esami, a diciassette posti di geometra in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso, per esami, a diciassette posti di geometra in prova nel ruolo della carriera tecnica del personale di concetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, nella predetta carriera di concetto sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

c) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

d) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - 00185 Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati al tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla damanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 17 e 18 gennaio 1975 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio, che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S., sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e due impiegati della carriera direttiva in servizio nella A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli inva-

lidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile, su carta da bollo dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati geometri in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Compartimento della viabilità di Torino . . .	n. 4
Compartimento della viabilità di Milano . . .	» 4
Compartimento della viabilità di Genova . . .	» 1
Compartimento della viabilità di Venezia . . .	» 2
Compartimento della viabilità di Trieste . . .	» 1
Compartimento della viabilità di Bologna . .	» 2
Compartimento della viabilità di Ancona . . .	» 1
Compartimento della viabilità di Potenza . . .	» 2

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ad uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento dell'A.N.A.S.

Prove scritte:

La prima prova verterà su tutte le materie indicate nel programma di esame.

La seconda prova verterà sulla compilazione di disegni con riferimento alle voci del programma di esame 2 e 3.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 258

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (*A.N.A.S.*) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)

chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, a diciassette posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico delle carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . . il . . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . rilasciato dall'istituto . . . di . . . . . . nello anno scolastico . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .,

g) di essere residente a . . . via . . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . .,

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . verra assegnata.

Con osservanza

. . . . . li . . . .

Firma

. . .

Autentica della firma

. . . .

(7201)

Concorso, per esami, ad otto posti di assistente in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso ad otto posti di assistente nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, nella predetta carriera esecutiva sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore o corrispondenti diplomi a termine del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro;

diploma di computista commerciale.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica e la licenza del triennio preparatorio, o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - 00185 Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di un colloquio sulle materie appresso elencate e di una prova pratica.

La prova scritta avrà luogo nel giorno 20 gennaio 1975, con inizio alle ore 8 in Roma presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto nel giorno e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi al colloquio, che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S., sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato, ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in essi la votazione unica di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio e nella prova pratica.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengono alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio o assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8, al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà, concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati assistenti in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dell'azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Compartimento della viabilità di Torino . . . n. 3
Compartimento della viabilità di Milano . . . » 1
Compartimento della viabilità di Bolzano . . . » 3
Compartimento della viabilità di Trieste . . . » 1

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

1) Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazioni di lavori e provviste.

2) Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati a curve di livello.

3) Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali

4) Nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi.

5) Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura, in pietrame, in mattoni, in cemento armato, in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati.

6) Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso.

7) Diritti e doveri dell'impiegato.

8) Nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

Sono oggetto della prova scritta le materie di cui alle voci 1), 4), 5) e 6) del programma d'esame.

La prova pratica consisterà in un disegno di cui alla voce 2) del presente programma.

Sono oggetto del colloquio, oltre alle materie relative alla prova scritta, tutte le altre materie indicate nel predetto programma.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 257

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (*A.N.A.S.*) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)

chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, ad otto posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . . il . . . . .;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . rilasciato dall'istituto . . di . . . . nello anno scolastico . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . .;

g) di essere residente a . . via . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . verrà assegnata.

Con osservanza

. lì . . .

Firma

Autentica della firma

(7203)

Concorso pubblico, per titoli, a ventuno posti di agente tecnico in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, riguardante il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, che dispone la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente norme di attuazione delle predette leggi di delega n. 249 e n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, che fissa i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso per ventuno posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'A.N.A.S;

Considerato che, nella predetta carriera ausiliaria sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico a ventuno posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza elementare e della patente di guida.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - 00185 Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, la scuola che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla damanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, ove siano in possesso dei titoli stessi ed intendano avvalersene:

a) titoli di studio con l'indicazione dei voti riportati;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali, purché non si tratti di concorsi per titoli;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali la patente di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite ecc.).

Alle domande di ammissione al concorso dovrà essere inoltre allegato un elenco, in duplice copia, con l'indicazione dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso della licenza elementare e della patente di guida;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico.

La data ed il luogo in cui si svolgeranno le suddette prove saranno comunicati ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

Coloro che riceveranno la lettera di invito sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

La valutazione dei titoli precederà sia la prova pratica di idoneità tecnica che l'esame psicotecnico. Ai titoli verrà attribuito un punteggio da 1 a 10; non saranno ammessi a sostenere le predette due prove coloro che nella valutazione dei titoli stessi non abbiano riportato un punteggio di almeno 6/10 (sei decimi).

La prova pratica di idoneità tecnica e l'esame psicotecnico non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in entrambi la votazione di almeno 6/10 (sei decimi).

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media dei voti ottenuti nella prova pratica di idoneità tecnica e nell'esame psicotecnico.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i funzionari della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata e da altri quattro membri impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un impiegato del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato sia la prova pratica di idoneità tecnica che l'esame psicotecnico e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata alle due prove, le certificazioni in competente bollo, previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del

procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) il certificato, su carta da bollo, di compimento della istruzione obbligatoria in originale o in copia;

4) copia autenticata, su carta da bollo, della patente di guida;

5) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 7 del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà, concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati agenti tecnici in prova nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori medesimi saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Compartimento della viabilità di Torino . . .	n. 5
Compartimento della viabilità di Milano . . .	» 3
Compartimento della viabilità di Bologna . . .	» 2
Compartimento della viabilità di Bolzano . . .	» 3
Compartimento della viabilità di Genova . . .	» 2
Compartimento della viabilità di Venezia . . .	» 2
Compartimento della viabilità di Trieste . . .	» 2
Compartimento della viabilità di Ancona . . .	» 2

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 262

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (*A.N.A.S.*) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

1 . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)

chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per titoli, a ventuno posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tale fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . . il . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . rilasciato dall'istituto . . di . . . . nello anno scolastico . . ., .

f) di essere in possesso della patente di guida n. . rilasciata dalla prefettura di . . in data . .,

g) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . .,

h) di essere residente a . . . via . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

i) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni e il seguente . .,

l) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

m) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . . verrà assegnata.

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui allo art. 3 del bando.

Con osservanza

. . . lì . . .

Firma

. . . .

Autentica della firma

. . . . .

(7204)

Concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di commesso in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 14 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, riguardante il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, che dispone la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente norme di attuazione delle predette leggi di delega n. 249 e n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che fissa i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 145, con il quale, in attuazione dell'art 27 della citata legge 249, l'A.N.A.S. è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso per quattordici posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria;

Considerato che, nella predetta carriera ausiliaria sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a quattordici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza elementare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, la scuola che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata, essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, ove siano in possesso dei titoli stessi ed intendano avvalersene:

a) titoli di studio con l'indicazione dei voti riportati;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo della amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali, purchè non si tratti di concorsi per titoli;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano

Alle domande di ammissione al concorso dovrà essere inoltre allegato un elenco, in duplice copia, con l'indicazione dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso della licenza elementare;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 482, per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Il concorso è per titoli. Ai titoli valutabili verrà attribuito un punteggio da 1 a 10; non saranno dichiarati idonei coloro che nella valutazione dei titoli stessi non abbiano riportato un punteggio di almeno 6/10 (sei decimi).

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con la qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri impiegati della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata alle due prove, le certificazioni in competente bollo previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato, su carta da bollo, di compimento della istruzione obbligatoria in originale o in copia;

4) copia autenticata, su carta da bollo, della patente di guida;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico, su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 7 del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà, concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato, nel termine di cui all'art. 12, i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati commessi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art 17.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1974

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1974
Registro n. 8, *foglio n.* 259

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (*A.N.A.S.*) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a macchina o a stampatello)

chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, a quattordici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . . . . il . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'istituto . . . . di . . . . . . nello anno scolastico . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . .;

g) di essere residente a . . . . . via . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);

l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . verrà assegnata.

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui allo art 3 del bando.

Con osservanza

. . . lì . . . .

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . . . .

(7205)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova della carriera esecutiva amministrativa di questo Ministero, bandito con decreto ministeriale 27 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974, già fissata nel giorno 3 ottobre 1974 nell'aula magna dell'Antonianum (viale Manzoni n. 1) avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 7 gennaio 1975 con inizio alle ore 8,30.

(7614)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974, registro n. 17 Difesa, foglio n. 104, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità navalmeccanici, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1973, è così composta:

Presidente:

Fragalà dott. Giuseppe, dirigente superiore.

Membri:

Biondi dott. Giuseppe, primo dirigente;
Casertano dott. Romolo, primo dirigente;
Spada prof. Francesco, docente di matematica e fisica presso l'istituto tecnico per geometri « Einaudi » di Roma;
Franchi prof. Carlo Franco, docente di costruzioni navali presso l'istituto tecnico nautico « M. Colonna » di Roma.

Segretario:

Purpura dott. Lorenzo, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed allo art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Difesa, foglio n.* 275

(7430)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974, registro n. 17 Difesa, foglio n. 100, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1973, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Marangi dott. Giacomo, dirigente superiore.

Membri:

Sardella dott Mario, primo dirigente;
Carlino dott. Enzo, primo dirigente;
Olivieri prof.ssa Antonia, ordinario di matematica nello istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma;
Sozio prof Attilio, ordinario di meccanica e macchine nell'istituto tecnico industriale « Fermi » di Roma.

Segretario:

Trapani dott Paolo, consigliere.

Art. 2.

All'anzidetta commissione vengono aggregati i seguenti membri aggiunti per l'esame delle materie a fianco di ciascuno indicate:

Massaro dott Saverio, dirigente di sezione: colloquio di lingua inglese e tedesca;
Scala dott. Giovanni, consigliere: colloquio di lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Difesa, foglio n.* 137

(7427)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742440)